

Ordinanza sul Servizio della Croce Rossa (OSCR)

del 19 ottobre 1994 (Stato il 9 febbraio 1999)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 3 capoverso 3 e 150 capoverso 1 della legge militare¹ (LM);
visto il decreto federale del 13 giugno 1951² concernente la Croce Rossa Svizzera,³
ordina:

Sezione 1: In genere

Art. 1 Definizione e scopo

¹ Il Servizio della Croce Rossa (SCR) comprende le Svizzere che sono a disposizione dell'esercito come personale nel senso della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949⁴ per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna (prima Convenzione di Ginevra) e dei due Protocolli aggiuntivi dell'8 giugno 1977⁵ per trattare e curare i feriti e i malati nonché adempire altri compiti del servizio sanitario.

² Il personale del SCR è parificato al personale sanitario dell'esercito e gode della stessa protezione secondo l'articolo 26 della prima Convenzione di Ginevra.

Art. 2 Prescrizioni applicabili

Le prescrizioni dell'esercito svizzero sono applicabili al SCR, a meno che la presente ordinanza non disponga altrimenti.

RU **1994** 2462

¹ RS **510.10**

² RS **513.51**

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 4317).

⁴ RS **0.518.12**

⁵ RS **0.518.521/.522**

Sezione 2: Direzione e organizzazione

Art. 3 Capo del Servizio della Croce Rossa⁶

¹ ...⁷

² Il capo del Servizio della Croce Rossa dirige il pertinente Servizio e l'Ufficio della Croce Rossa Svizzera, che è un organo civile incaricato di compiti militari. Il capo del Servizio della Croce Rossa è eletto dalla Direzione della Croce Rossa Svizzera d'intesa con il medico in capo dell'esercito. Sono eleggibili gli ufficiali del Servizio della Croce Rossa.⁸

³ Il capo del Servizio della Croce Rossa ha segnatamente i compiti seguenti:⁹

- a.¹⁰ dirige i servizi d'istruzione di base e le scuole dei quadri SCR conformemente alle istruzioni del medico in capo dell'esercito;
- b. dirige l'amministrazione del SCR;
- c. dirige la ricerca, il reclutamento e l'ammissione delle interessate;
- d. incorpora il personale del SCR (di seguito: le SCR);
- e. sorveglia l'istruzione tecnica nei servizi d'istruzione;
- f. esercita il potere disciplinare nei confronti delle SCR che violano i loro obblighi fuori del servizio.

⁴ ...¹¹

⁵ Il medico in capo dell'esercito, d'intesa con la Direzione della Croce Rossa Svizzera, stabilisce in dettaglio i compiti del capo del Servizio della Croce Rossa.¹²

Art. 4¹³ Sostituta del capo del Servizio della Croce Rossa

Il capo del Servizio della Croce Rossa nomina, d'intesa con il medico in capo dell'esercito, la sua sostituta.

Art. 5¹⁴

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU **1999** 589).

⁷ Abrogato dal n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU **1999** 589).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU **1999** 589).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU **1999** 589).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU **1999** 589).

¹¹ Abrogato dal n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU **1999** 589).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU **1999** 589).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU **1999** 589).

¹⁴ Abrogato dal n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU **1999** 589).

Sezione 3: Ammissione, obbligo di prestare servizio e proscioglimento

Art. 6 Annuncio

¹ Possono annunciarsi volontariamente per il SCR le Svizzere che hanno compiuto almeno 18 anni.

² Gli annunci delle Svizzere all'estero sono accolti se l'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare è garantito.

³ Il capo del Servizio della Croce Rossa decide sull'accettazione dell'annuncio.¹⁵

⁴ Per l'ammissione al SCR dev'essere superato il reclutamento.

Art. 7 Esigenze professionali

Possono essere ammesse al SCR:

- a. le donne medico, dentista, farmacista o biologhe titolari del diploma federale, nonché le studentesse delle professioni mediche;
- b. le donne di tutte le professioni sanitarie titolari di un diploma riconosciuto dalla Croce Rossa Svizzera;
- c. le levatrici titolari di un diploma riconosciuto dalla Croce Rossa Svizzera;
- d. ...¹⁶
- e.¹⁷ le infermiere ausiliarie istruite nelle cure ospedaliere (aiuto d'ospedale / assistente di cura, aiuto infermiera della Croce Rossa ecc.);
- f.¹⁸ le donne che beneficiano di una formazione, per esempio di quella per la cura a domicilio degli ammalati;
- g.¹⁹ le donne che esercitano una professione medico-tecnica o medico-terapeutica;
- h. ...²⁰

Art. 8 Reclutamento

¹ L'Ufficio del Servizio della Croce Rossa²¹ organizza il reclutamento in collaborazione con le autorità militari cantonali.

² Le candidate devono provare di avere una condizione fisica sufficiente. Esse non sono sottoposte a un esame ginnico.

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 589).

¹⁶ Abrogata dal n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 589).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 589).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 589).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 589).

²⁰ Abrogata dal n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 589).

²¹ Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 589). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

³ L'idoneità al servizio è valutata secondo l'ordinanza del Consiglio federale del 24 novembre 1993²² concernente l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio e dell'idoneità a prestare servizio.

Art. 9²³ Incorporazione

¹ Le SCR sono incorporate dal capo del Servizio della Croce Rossa nelle funzioni previste secondo le tabelle degli effettivi regolamentari.

² Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport determina definitivamente nelle tabelle degli effettivi regolamentari le funzioni nelle quali possono essere incorporate le SCR.

Art. 10²⁴ Obbligo di prestare servizio militare

L'obbligo di prestare servizio militare delle SCR comprende:

- a. i servizi d'istruzione secondo gli articoli 13 e 15-17;
- b. il servizio di promovimento della pace, su annuncio volontario;
- c. il servizio d'appoggio;
- d. il servizio attivo;
- e. gli obblighi fuori del servizio.

Art. 11 Esonero dai servizi d'istruzione

¹ Per motivi gravi, segnatamente la cura dei figli o l'assistenza a parenti bisognosi di cure, il capo del Servizio della Croce Rossa, su richiesta scritta, esonera le SCR dai servizi d'istruzione e le assegna alla riserva di personale del Servizio della Croce Rossa.²⁵

² Le SCR esonerate dai servizi d'istruzione restano obbligate al servizio attivo. Non entrano però in servizio se, al momento della chiamata in servizio attivo, i motivi importanti sussistono ancora.

³ Quando i motivi per l'esonero dai servizi d'istruzione vengono a mancare, le SCR possono essere reincorporate in una formazione.

Art. 12 Proscioglimento

¹ Sono prosciolti dal SCR:

- a. gli ufficiali del SCR, alla fine dell'anno in cui compiono 52 anni;
- b. le altre SCR, alla fine dell'anno in cui compiono 50 anni;

²² RS 511.12

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 589).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4317).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 589).

- c. le SCR dichiarate inabili al servizio da una Commissione per la visita sanitaria;
- d. le SCR che hanno perso la cittadinanza svizzera.

² Il capo del Servizio della Croce Rossa²⁶ può prosciogliere dal servizio una SCR, se essa ne fa richiesta per motivi importanti, segnatamente la cura dei figli o l'assistenza a parenti bisognosi di cure.

³ Le SCR possono chiedere di rimanere incorporate nel SCR oltre il limite massimo d'età. Il capo del Servizio della Croce Rossa decide caso per caso.²⁷

⁴ L'Ufficio del Servizio della Croce Rossa procede ai proscioglimenti.

Sezione 4: Istruzione

Art. 13 Scuola reclute

¹ Le SCR compiono una scuola reclute del SCR di 19 giorni.

² La scuola reclute è ritenuta compiuta se la recluta non ha mancato più di quattro giorni dal servizio d'istruzione in seguito a entrata in servizio tardiva, malattia, arresti di rigore, congedo personale o licenziamento anticipato.

³ Il servizio mancato che eccede i quattro giorni dev'essere in ogni caso recuperato in un'ulteriore scuola reclute.

⁴ Non è eseguito alcun esame pedagogico delle reclute.

Art. 14 Istruzione alla pistola

Il medico in capo dell'esercito stabilisce le condizioni per l'istruzione delle SCR che saranno equipaggiate con la pistola.

Art. 15 Servizi d'istruzione delle formazioni

¹ I sergenti, i caporali, gli appuntati e i soldati del SCR compiono tre corsi di ripetizione (CR) di 19 giorni l'uno.

² I sottufficiali superiori SCR compiono tutti i CR della loro unità di truppa.

³ Gli ufficiali SCR compiono tutti i servizi d'istruzione della loro formazione.

⁴ Le SCR possono compiere altri corsi a titolo volontario.

Art. 16²⁸ Servizi speciali della truppa

Gli ufficiali del SCR possono essere chiamati per servizi speciali della truppa fino a un massimo di quattro giorni supplementari l'anno.

²⁶ Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 589). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 589).

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 589).

Art. 17 Scuole dei quadri del SCR

¹ Le SCR sono chiamate alle seguenti scuole dei quadri:

- a.²⁹ i futuri caporali SCR, alla scuola sottufficiali SCR di 19 giorni;
- b. i futuri furieri SCR, alla scuola per furieri delle truppe di sostegno di 33 giorni;
- c.³⁰ i futuri sergenti maggiori SCR, alla scuola per sergenti maggiori delle truppe di sostegno di 33 giorni;
- d. i futuri tenenti SCR, alla scuola ufficiali SCR o alla parte tecnica della scuola ufficiali sanitari di 19 giorni;
- e.³¹ i futuri capitani SCR, al corso di condotta I della divisione territoriale o della brigata territoriale di 26 giorni o a un corso di 19 giorni al massimo;
- f.³² i futuri maggiori SCR, a un corso di 19 giorni al massimo;
- g.³³ i futuri tenenti colonnelli SCR, a un corso di 12 giorni al massimo.

² I caporali SCR di nuova nomina prestano un servizio pratico o tecnico di 19 giorni.³⁴

Art. 18 Differimento di servizi d'istruzione

L'Ufficio del Servizio della Croce Rossa³⁵ decide sul differimento di servizi d'istruzione.

Sezione 5: Promozioni**Art. 19** Condizioni per la promozione

¹ Per la promozione ai singoli gradi devono essere adempite le seguenti condizioni:

- a. appuntato SCR:
 1. due CR, di cui uno con l'unità di truppa,
 2. certificato d'idoneità rilasciato in occasione del CR che precede la promozione;
- b. caporale SCR:
 1. scuola sottufficiali SCR,
 2. certificato d'idoneità rilasciato dalla scuola sottufficiali SCR;

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 4317).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU **1999** 589).

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU **1999** 589).

³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU **1999** 589).

³³ Introdotta dal n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU **1999** 589).

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 4317).

³⁵ Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU **1999** 589).

- c. sergente SCR:
 - 1. servizio pratico come caporale SCR,
 - 2. due CR come caporale SCR, di cui uno con l'unità di truppa,
 - 3. certificato d'idoneità rilasciato in occasione del CR che precede la promozione;
- d. furiere SCR:
 - 1. servizio pratico come caporale SCR,
 - 2. un CR come sottufficiale SCR con l'unità di truppa,
 - 3. scuola per furieri,
 - 4. certificato d'idoneità rilasciato dalla scuola per furieri;
- e.³⁶ sergente maggiore SCR:
 - 1. servizio pratico come caporale SCR,
 - 2. un CR come sottufficiale SCR con l'unità di truppa,
 - 3. scuola per sergenti maggiori delle truppe di sostegno,
 - 4. certificato d'idoneità rilasciato dalla scuola per sergenti maggiori;
- f. aiutante sottufficiale SCR:
 - 1. due CR come furiere SCR o sergente maggiore SCR con l'unità di truppa,
 - 2. certificato d'idoneità rilasciato in occasione del CR che precede la promozione;
- g. tenente SCR:
 - 1. servizio pratico come caporale SCR,
 - 2. un CR come sottufficiale SCR con l'unità di truppa,
 - 3. scuola ufficiali SCR o parte tecnica della scuola ufficiali sanitari,
 - 4. certificato d'idoneità rilasciato dalla scuola ufficiali SCR o dalla scuola ufficiali sanitari (parte tecnica),
 - 5. per i futuri medici SCR, dentisti SCR e farmacisti SCR: diploma federale; per i futuri assistenti di farmacia SCR: prima parte degli esami di Stato in farmacia;
- h. primotenente SCR:
 - 1. un SCR come tenente SCR con la formazione,
 - 2. grado di tenente SCR durante due anni;
- i.³⁷ capitano SCR:
 - 1. grado di primotenente SCR durante un anno,
 - 2. corso di condotta I (cdt SCR) oppure corso di 19 giorni al massimo;

³⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU **1999** 589).

³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU **1999** 589).

k.³⁸ maggiore SCR:

1. quattro CR o CTT come capitano SCR,
2. corso di 19 giorni al massimo;

l.³⁹ tenente colonnello SCR:

1. grado di maggiore SCR durante tre anni,
2. due CR o CTT come maggiore SCR;
3. corso di 12 giorni al massimo,
4. assunzione della funzione di sostituta del capo del Servizio della Croce Rossa;;

m.⁴⁰ colonnello SCR:

1. grado di tenente colonnello SCR durante un anno,
2. assunzione della funzione di capo del Servizio della Croce Rossa.

² Le scuole dei quadri e il servizio pratico non sono computati sui servizi d'istruzione delle formazioni.

Art. 20 Competenza

Il capo del Servizio della Croce Rossa è competente per le promozioni fino e compreso il grado di tenente colonnello.

Sezione 6: Prescrizioni concernenti l'organizzazione

Art. 21 Controlli

¹ I Cantoni non tengono controlli di corpo concernenti le SCR.

² L'Ufficio del Servizio della Croce Rossa assume, al posto dei Cantoni, i compiti speciali cantonali concernenti le SCR; di conseguenza, devono essergli trasmessi gli avvisi secondo l'ordinanza del 29 ottobre 1986⁴¹ sui controlli militari.

³ L'Ufficio del Servizio della Croce Rossa, in quanto organo federale incaricato dell'amministrazione, tiene i controlli concernenti le SCR incorporate in funzioni secondo le tabelle degli effettivi regolamentari.⁴²

Art. 22 Impiego del sussidio federale

¹ Il sussidio previsto all'articolo 3 capoverso 2 lettera b del decreto federale del 13 giugno 1951⁴³ concernente la Croce Rossa Svizzera dev'essere utilizzato:

³⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU **1999** 589).

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU **1999** 589).

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU **1999** 589).

⁴¹ **RS 511.22**

⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU **1999** 589).

⁴³ **RS 513.51**

- a. a favore dell'Ufficio del Servizio della Croce Rossa;
- b. per la propaganda a favore del SCR.

² Il Dipartimento militare federale controlla l'impiego del sussidio.

Art. 23 Rapporto sull'uso previsto

La Croce Rossa Svizzera trasmette al medico in capo dell'esercito, entro il 31 gennaio, un rapporto sull'impiego previsto del sussidio.

Art. 24 Rapporto sull'anno precedente

La Croce Rossa Svizzera trasmette al medico in capo dell'esercito, a destinazione del Dipartimento militare federale, entro il 1° marzo, il conto relativo al sussidio federale e gli comunica l'effettivo del SCR.

Sezione 7: Passaggio al SCR

Art. 25

¹ In casi giustificati, per esempio quando sono in possesso di conoscenze professionali particolari, i militari donne possono passare al SCR. Il capo del Servizio della Croce Rossa decide sulle domande d'intesa con i servizi federali competenti.

² Il militare donna che passa al SCR non deve assolvere una scuola dei quadri se la sua formazione risponde alle esigenze della nuova funzione. Il capo del Servizio della Croce Rossa decide al riguardo di caso in caso.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 26 Esecuzione

Il Dipartimento militare federale è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 27 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 3 luglio 1985⁴⁴ sul Servizio della Croce Rossa è abrogata.

Art. 28 Disposizioni transitorie

¹ I sergenti SCR, i caporali SCR, gli appuntati SCR e i soldati SCR entrati nel SCR prima del 1° gennaio 1992 devono prestare in totale 39 giorni di servizio.

⁴⁴ [RU 1985 1060, 1991 2589]

Art. 29 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.